



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

i
)
)

E, p.c. AL MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio di Polizia Stradale
Via Tuscolana 1558
00173 ROMA

Oggetto: Richiesta informazioni. - V.s. nota del 14.03.2016 -.

Con riferimento alla nota in oggetto, l'Ufficio scrivente in via preliminare evidenzia che quanto richiesto risulta di competenza del Ministero dell'Interno, in quanto titolare delle funzioni di coordinamento dei servizi di polizia stradale.
Nel merito del quesito posto, per quanto di conoscenza dell'Ufficio scrivente, e salvo comunque eventuale diverso avviso del competente ufficio del Ministero dell'Interno,

al quale si trasmette la documentazione pervenuta, dall'esame degli atti trasmessi si precisa quanto segue.

L'art. 200, comma 1, del Codice della strada, stabilisce che « Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

L'art. 201, comma 1, del C.d.S, invece, stabilisce che «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale ... deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata»; e il successivo comma 1-bis recita : «Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 ... ». Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta :” accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. “

Il comma 1-quater precisa che “ in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico Omissis.... “.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del Codice della strada, possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero.

Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art. 180 del Codice della strada, che al comma 8, prevede : “*Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice,..... Omissis.....*”, in quanto, proprio per l' assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell' art. 180, comma 8, sopra citato.

Tra l'altro l'ipotesi di accertamento della circolazione con veicolo non regolarmente revisionato, al momento dell'accertamento da parte della Polizia locale di Solaro, non era ancora neppure contemplata dal comma 1-bis, lett. g-bis), dell'art. 201, in quanto la previsione normativa in questione è stata inserita con il comma 597, dell'art. 1, della legge 208, in data 28.12.2015, all'elenco delle violazioni che possono essere

accertate con apparecchiature di rilevamento debitamente omologate o approvate, insieme alla violazione dell'obbligo dell'assicurazione dei veicoli (art. 193) e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167).

Infine si ricorda che, ai sensi del PROVVEDIMENTO DEL 8 APRILE 2010 (*Pubblicato sulla GU n. 99 del 29-4-2010*) del Garante per la protezione dei dati personali, vige l'obbligo di rendere noto agli utenti la circostanza di impiego di impianti elettronici di rilevamento automatico delle infrazioni, esentando da tale informativa solo i casi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (Zone a traffico limitato). L'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatica, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

Per i motivi di fatto e le ragioni di diritto di cui sopra, a parere dell'Ufficio scrivente, la procedura in esame, adottata dal Comando di Polizia locale di Solaro, non appare coerente con le norme in vigore. Al riguardo, si richiede al Dipartimento in indirizzo se condivide le considerazioni appena svolte, e, in caso affermativo, valutare l'opportunità di impartire disposizioni in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)